



FEASR



REGIONE DEL VENETO



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

PROGRAMMA DI SVILUPPO
RURALE
per il Veneto 2007-2013
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005



COMITATO DI SORVEGLIANZA
Mestre –Venezia 5 marzo 2010

INT 2- SCHEDA CRITERI DI SELEZIONE MISURA 214/j

MISURA 214/J - PAGAMENTI AGROAMBIENTALI – SOTTOMISURA - ADOZIONE DI METODI DI PRODUZIONE ECOCOMPATIBILE PER LA COLTIVAZIONE DEL TABACCO

1. Ambito territoriale

SAU seminativa della Regione del Veneto.

Per quanto attiene le ditte caratterizzate da superfici in conduzione localizzate anche al di fuori del territorio regionale, verranno considerate elegibili ad aiuto esclusivamente le superfici localizzate all'interno della Regione del Veneto.

2. Soggetti richiedenti

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 73/2009: persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda (UTE) si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercitano un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009, ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del medesimo regolamento (CE) n. 73/2009.

Beneficiari dell'azione sono dunque tutti gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che gestiscono sotto la propria responsabilità diretta, a qualsiasi titolo, le superfici agricole che si intendono assoggettare alla presente azione.

3. Criteri di ammissibilità

Possono accedere all'aiuto gli imprenditori agricoli che si impegnano a coltivare tabacco nel corso del periodo di programmazione e abbiano coltivato tabacco almeno un anno nel periodo 2007-2009.

I beneficiari dell'aiuto dovranno disporre degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di impegno, a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

4. Interventi ammissibili

La misura si compone delle riportate sottoazioni tra le quali l'agricoltore dovrà individuare quelle che meglio rispondono alle emergenze ambientali della zona di produzione in cui è localizzata la propria azienda:

Sottoazione 1: Colture a perdere

Sottoazione 2: Colture intercalari di copertura del suolo

Sottoazione 3: Scelta e distribuzione del fertilizzante

Sottoazione 4: Controllo delle piante infestanti

Sottoazione 5: Lotta integrata ai parassiti

Sottoazione 6: Gestione ottimizzata dell'acqua a fini irrigui

Sottoazione 7: Microirrigazione

Sottoazione 8: Cimatura e controllo germogli

La Sottoazione 6 e la Sottoazione 7 sono mutualmente esclusive a livello di superficie, ovvero l'adozione di una delle due esclude la possibilità di adottare anche l'altra sulla medesima particella catastale o parte di essa..

5. Condizioni di ammissibilità degli interventi

Le aziende agricole coltivatrici di tabacco che vorranno aderire al presente bando sono obbligatoriamente soggette ai seguenti vincoli, limitazioni e condizioni di ammissibilità:

1. Risulta obbligatorio il rispetto degli Atti, Norme e Standard di Condizionalità vigenti;

2. La superficie minima di tabacco soggetta ad impegno deve essere almeno pari ad 1 ha se le varietà coltivate appartengono al gruppo 1 “Flue cured” o pari a 0,5 ha se le varietà coltivate appartengono ai gruppi 2 “Light air cured di qualità”, 3 “Dark air cured di qualità” e 4 “Fire cured”;
3. Aver coltivato tabacco con contratto, almeno per un anno, tra il 2007 e il 2009.
4. Nel caso di giovani imprenditori neoinsediati, il contratto di coltivazione dovrà essere stato sottoscritto dal titolare dell’azienda preesistente.
5. L’adesione alla sottomisura è subordinata alla presentazione di documentazione che attesti che l’azienda è in possesso di un contratto di coltivazione, sottoscritto per il tramite di un’Associazione di produttori, con un’impresa di trasformazione riconosciuta, dalla quale risultino le caratteristiche qualitative minime del prodotto e le principali pratiche colturali da seguire per ottenerlo;
6. Il periodo di adesione alla sottomisura è stabilito in cinque anni, ai sensi dell’art. 39, par. 3 del Reg. CE 1698/05. L’impegno deve essere assicurato per tutto il quinquennio per ciascuna delle sottoazioni inserite nella domanda di aiuto iniziale;
7. Nel corso del periodo di adesione è consentita la trasformazione degli impegni previsti dalle sottoazioni della presente misura in corso di esecuzione in altri impegni agroambientali maggiormente stringenti, quali quelli previsti dalla sottomisura 214-a, 214-b, 214-c, 214-d, 214-e, 214-g, 214-i azione 1 e azione 2. In questo caso, gli importi erogati corrisponderanno a quelli del nuovo impegno agroambientale sostenuto;
8. Ai sensi del comma 6, art. 10 del Reg. n.1975/06, i terreni ad impegno possono variare negli anni in funzione della rotazione colturale, rispettando, però la superficie a contributo minima indicata nella domanda iniziale.

6. Criteri di selezione

6.1. Priorità

ELEMENTO DI PRIORITA’	INDICATORE
Aziende agricole la cui superficie agricola totale è localizzata almeno per il 51% in zone vulnerabili ai Nitrati di origine agricola;	<ul style="list-style-type: none"> • Le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006; • Il Bacino Scolante in laguna di Venezia, area individuata dal Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003; • L’area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all’art. 6 della L. 28 agosto 1989, n.305, costituita dalla Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere (ai sensi del D.Lgs. n. 152/1999, ora D.Lgs. 152/2006); • L’intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni); • Il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007 , e successive modifiche ed integrazioni);

6.2. Condizioni ed elementi di precedenza e preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
Preferenza definita in base alle dimensioni della SAT aziendale:	SAT aziendale	Dalla SAT piu’ piccola alla SAT piu’ grande